

COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

COPIA

DELIBERAZIONE  
DI Consiglio Comunale

N° 54 del registro Delibere Consiglio

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI.

L'anno millenovecentonovantotto addì ventuno del mese  
di Dicembre alle ore 16:00 nella solita sala delle  
adunanze, del Comune suddetto si e' riunita la Consiglio  
Comunale nelle persone seguenti :

GERACE ROBERTO	Sindaco	Presente
MOLLO ANTONIO GIOVANNI	Consigliere	Presente
RUGIERO SETTIMIO ROSARIO	Consigliere	Presente
BORRELLI ANGELO SALVATORE	Consigliere	Presente
PRESTA SERGIO BRUNO	Consigliere	Assente
GROSSO CRISTINA	Consigliere	Presente
DE BRASI IDA	Consigliere	Presente
BONOCORE GIOVANNI	Consigliere	Presente
IOVINO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
LAISE STEFANIA	Consigliere	Presente
OLIVIERO ANTONIO	Consigliere	Presente
SIRIMARCO FRANCO	Consigliere	Presente
CLAUSI ERNESTO	Consigliere	Assente
DE BRASI MARIO	Consigliere	Assente
SCAVELLA LEOPOLDO VIRGILIO	Consigliere	Assente
CASTIGLIA FRANCESCO SALVATORE	Consigliere	Assente
ARCURI MARIO	Consigliere	Assente

Presenti N. 11 Assenti N. 6

Assiste il Segretario Dr. LUIGI ANTONUCCI.  
Presidente Dr. GERACE ROBERTO il quale,  
riconosciuta la legalita' dell' adunanza, dichiara aperta  
la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto  
sopraindicato.



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**  
per l'APPLICAZIONE  
dell'IMPOSTA COMUNALE  
sugli IMMOBILI

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	Pag. 4
Art. 2 - Presupposto dell'imposta .....	» 4
Art. 3 - Definizione di fabbricato .....	» 4
Art. 4 - Definizione di area fabbricabile .....	» 4
Art. 5 - Definizione di terreno agricolo .....	5

## TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 6 - Soggetti passivi .....	» 6
Art. 7 - Soggetto attivo .....	» 6

## TITOLO III BASE IMPONIBILE

Art. 8 - Base imponibile .....	» 7
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto .....	» 7
Art. 10 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico .....	» 7
Art. 11 - Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D .....	» 7
Art. 12 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto .....	» 8
Art. 13 - Base imponibile delle aree fabbricabili .....	» 8
Art. 14 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio .....	9

## TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 15 - Determinazione delle aliquote .....	» 10
Art. 16 - Diversificazione tariffaria .....	» 10
Art. 17 - Determinazione dell'imposta .....	» 11
Art. 18 - Riduzione per i fabbricati inagibili .....	11
Art. 19 - Riduzione per i fabbricati fatiscenti .....	11
Art. 20 - Nozione di abitazione principale .....	11
Art. 21 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale .....	11
Art. 22 - Detrazione per l'abitazione principale .....	12

TITOLO V  
NORME FINALI

Art. 23 – Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva.....	pag.13
Art. 24 – Immobili appartenenti a più soggetti passivi.....	13
Art. 25 – Versamenti .....	14
Art. 26 – Accertamenti.....	14
Art. 27 – Attività di controllo.....	14
Art. 28 – Rimborsi.....	15
Art. 29 – Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità.....	15
Art. 30 – Contenzioso.....	15
Art. 31 – Norma di rinvio.....	15
Art. 32 – Entrata in vigore.....	16

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### ***Oggetto del Regolamento***

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di BONIFATI (CS) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni.

#### **Articolo 2**

##### ***Presupposto dell'imposta***

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

#### **Articolo 3**

##### ***Definizione di fabbricato***

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

#### **Articolo 4**

##### ***Definizione di area fabbricabile***

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresì considerate edificabili:

- a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatosi riguardanti altri suoli;

- b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti orari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Articolo 5

### *Definizione di terreno agricolo*

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

## TITOLO II

### SOGGETTI DELL'IMPOSTA

#### Articolo 6 *Soggetti passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### Articolo 7 *Soggetto attivo*

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal comune.

### TITOLO III

#### BASE IMPONIBILE

##### Articolo 8 *Base imponibile*

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2, come determinato a norma di questo titolo.

##### Articolo 9 *Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale,);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

##### Articolo 10 *Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico*

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

##### Articolo 11 *Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono



iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire *la procedura di cui* al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

#### **Articolo 12**

##### ***Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto***

1. Per i fabbricati, diversi di quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

#### **Articolo 13**

##### ***Base imponibile delle aree fabbricabili***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da (quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai *prezzi medi* rilevati sul mercato dalla vendite di aree aventi analoghe caratteristiche.

#### Articolo 14

#### *Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio*

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ~~e~~ e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## TITOLO IV

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

#### Articolo 15

##### *Determinazione delle aliquote*

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

#### Articolo 16

##### *Diversificazione tariffaria*

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore ai 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettato annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**Articolo 17**  
***Determinazione dell'imposta***

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

**Articolo 18**  
***Riduzione per i fabbricati inagibili***

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio, 1968, n. 15.

**Articolo 19**  
***Riduzione per i fabbricati fatiscenti***

1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli immobili che presentino caratteristiche di fatiscenza non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

**Articolo 20**  
***Nozione di abitazione principale***

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

**Articolo 21**  
***Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale***

1. Sotto equiparate alle abitazioni principali:  
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locati;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locali;
- e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
- c) agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi, nuore; cognati)

## Articolo 22

### *Detrazione per l'abitazione principale*

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. L'importo della detrazione può essere elevato anche *oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta* dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

## TITOLO V

### NORME FINALI

#### Articolo 23

#### *Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva*

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.

2. Entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificato attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.

3. È facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

5. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

#### Articolo 24

#### *Immobili appartenenti a più soggetti passivi*

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

#### **Articolo 25** **Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;  
(oppure) purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;  
(oppure) per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.

2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

#### **Articolo 26** **Accertamenti**

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.  
L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

#### **Articolo 27** **Attività di controllo**

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

5. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari di questo Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

#### **Articolo 28**

##### ***Rimborsi***

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento-contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

#### **Articolo 29**

##### ***Rimborso dell'imposta Per sopravvenuta inedificabilità***

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

#### **Articolo 30**

##### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

#### **Articolo 31**

##### ***Norma di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n.504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.



**Articolo 32**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Letto e sottoscritto :

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IOVINO GIUSEPPE F.to GERACE ROBERTO F.to LUIGI ANTONUCCI

E' copia conforme all'originale

li' 23.12.1998

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

**A T T E S T A**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :  
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/12/1998 come prescritto dall'art.47, comma 1, legge n. 142/90 (N. 30 REG.PUB.);

- E' stata trasmessa, in elenco, con nota nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.17, comma 36, della legge n.127/97;
- E' stata trasmessa, con lettera n. 7775 in data 23/12/1998 al Co.Re.Co. per il controllo :
  - su iniziativa della Giunta Comunale (art.17, comma 34, legge 127/97);
  - a richiesta dei Sig.Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (art.17, c.38, legge 127/97);
  - perche' soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.17.c.33, legge 127/97);

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 23/12/1998:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.47, comma 33 legge 142/90);
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3 legge 142/90)
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art.17 comma 1 legge 127/97), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

Li' 23.12.1998

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
(Dott. Luigi Antonucci)